

	Allegato "B" all'atto repertorio nn. 12169/8059	
	STATUTO	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita un'associazione denominata	
	"ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da Roberto Assagioli	
	Associazione di Promozione Sociale"	
	in forma abbreviata "ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da	
	Roberto Assagioli APS"	
	Essa è un'associazione culturale, di promozione sociale e di	
	formazione della persona nei vari campi espressi	
	dall'articolo 2 del presente Statuto.	
	L'associazione non ha fine di lucro ed è apolitica ed	
	aconfessionale.	
	L'associazione, in conformità con le finalità non di lucro,	
	non può distribuire, neanche in modo indiretto, durante	
	tutta la propria vita, utili o avanzi di gestione, nonché	
	fondi, capitali e riserve, comunque denominate, a soci	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione	
	non siano imposti dalla legge.	
	Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo	
	bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle	
	attività sociali.	

	Art. 2 - Scopo	
	L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento dell'attività di interesse generale di seguito	
	descritta, in favore dei propri associati, di loro familiari	
	o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	L'associazione esercita in via prevalente l'attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 lettere a), b), c),	
	d), i), l), v) e w) del d.gvo 117/2017, relativo alla	
	diffusione della conoscenza e della psicosintesi.	
	Lo scopo dell'associazione è quello di diffondere la	
	conoscenza e favorire lo sviluppo della psicosintesi quale	
	concezione integrale dell'essere umano, nonché di	
	promuoverne le applicazioni nei campi dell'autoformazione,	
	dell'educazione, della psicoterapia, dei rapporti	
	interpersonali e dei rapporti sociali, e si prefigge,	
	inoltre, l'aggiornamento, la ricerca e la pratica nei campi	
	suddetti.	
	Per ognuno di questi campi di applicazione l'Istituto	
	prevede una apposita formazione, in conformità con i	
	principi generali stabiliti da Roberto Assagioli nel suo	
	scritto dell'anno 1974 "L'allenamento in Psicosintesi".	
	Nel campo dell'educazione, l'associazione realizza la	

	formazione e l'aggiornamento a carattere regionale,	
	nazionale ed internazionale per il personale direttivo,	
	docente, educativo ed A.T.A. della scuola di ogni ordine e	
	grado negli ambiti trasversali quali: metodologie e attività	
	laboratoriali, didattica per competenze e competenze	
	trasversali, innovazione didattica e didattica digitale; e	
	negli ambiti specifici quali: orientamento e dispersione	
	scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente,	
	inclusione scolastica e sociale, gestione delle	
	problematiche relazionali della classe, cittadinanza attiva	
	e legalità. L'associazione propone altresì percorsi di	
	formazione per studenti, giovani, genitori e altri operatori	
	del campo socio-educativo.	
	Essa potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui	
	all'articolo 5 purchè secondarie e strumentali rispetto alle	
	attività di interesse generale sopra citate.	
	Il patrimonio sarà impiegato per la vita dell'associazione ed	
	il raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la	
	locazione o l'acquisto di beni necessari per l'attività	
	gestionale dell'associazione stessa.	
	L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione	
	strumentale ritenuta opportuna per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	L'associazione potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di	
	prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei soci,	

	esclusivamente solo quando ciò sia ai fini dello svolgimento	
	dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle	
	finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	del numero di volontari o al cinque per cento del numero	
	degli associati.	
	Art. 3 - Patrimonio	
	Le entrate ed il patrimonio dell'associazione sono	
	costituiti da:	
	a) contribuzioni, donazioni o lasciti pubblici o privati;	
	b) quote annuali degli associati;	
	c) rendite patrimoniali;	
	d) proventi delle iniziative sociali;	
	e) proventi di eventuali attività accessorie di carattere	
	commerciale connesse alle attività istituzionali e alla	
	promozione delle finalità dell'associazione;	
	f) ogni altro provento o contributo che derivi all'Istituto	
	di Psicosintesi, anche per disposizioni di legge, in	
	relazione alla sua attività.	
	Art. 4 - Sede	
	L' associazione ha sede in Firenze.	
	Attualmente la sede è in Firenze, Via di San Domenico 16;	
	con decisione del Consiglio direttivo la sede può essere	
	modificata nell'ambito dello stesso Comune di Firenze.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e filiali in	

	Italia e all'estero.	
	Art. 5 - Statuto e Regolamento	
	Il funzionamento, lo sviluppo e la continuità	
	dell'associazione sono regolati dalle norme del presente	
	Statuto e dal Regolamento di applicazione delle medesime,	
	predisposto dal Consiglio Direttivo, sentite le proposte dei	
	Centri, ed approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Art. 6 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Art. 7 - Centri di Psicosintesi	
	L'Associazione, pur restando unitaria, si articola in Centri	
	costituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo	
	ratificata dall'Assemblea dei soci.	
	Lo stesso Consiglio Direttivo nomina per i primi tre anni,	
	fra i soci che hanno presentato la domanda di apertura del	
	Centro, un Direttore, che promuoverà le elezioni per le	
	altre cariche del costituendo Comitato Direttivo del Centro,	
	che deve comprendere, oltre al Direttore stesso, almeno un	
	ViceDirettore e un Segretario-tesoriere.	
	Le modalità per il funzionamento dei Centri e per il rinnovo	
	delle cariche sono stabilite dal Regolamento.	
	Ogni Centro può avere una sua dotazione che, in caso di	
	chiusura dello stesso, verrà riassorbita dall'Istituto con	
	deliberazione del Consiglio Direttivo.	

	Art. 8 - Attività dell'Istituto	
	L'attività dell'Istituto comprende:	
	a) conferenze, lezioni, attività di gruppo;	
	b) corsi e seminari di autoformazione e di formazione per professionisti;	
	c) creazione di biblioteche specializzate, aperte alla consultazione dei soci;	
	d) pubblicazioni attinenti l'attività dell'Istituto;	
	e) organizzazione di convegni, congressi, seminari e simili, sia a carattere nazionale che internazionale, anche di natura residenziale;	
	f) partecipazione a manifestazioni qualificate, comunque connesse o interessanti la psicosintesi;	
	g) la specifica formazione nei campi di applicazione della psicosintesi, che sarà attuata in conformità con le leggi della Repubblica Italiana e della Comunità Europea;	
	h) ogni altra attività o iniziativa comunque connessa con gli scopi sociali, da intraprendere previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.	
	Art. 9 - Durata	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 10 - Qualità di socio ed ammissione	
	Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche capaci di agire e/o le associazioni di promozione sociale, che, condividendone lo scopo, intendono impegnarsi	

	per il raggiungimento delle finalità previste dal presente	
	Statuto.	
	Possono altresì assumere la qualifica di socio gli altri	
	Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione	
	che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento	
	del numero delle associazioni di promozione sociale.	
	L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.	
	Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle	
	domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro	
	ricevimento, secondo criteri non discriminatori.	
	In assenza di un provvedimento di accoglimento entro il	
	termine predetto, la domanda si intende respinta.	
	In ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, chi ha	
	proposto la domanda, entro sessanta giorni successivi, può	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che	
	delibera sulle domande non accolte in occasione della prima	
	convocazione.	
	Le adesioni vanno trascritte nel libro degli associati sul	
	quale andranno annotate tutte le ipotesi di perdita della	
	qualifica di associato.	
	Art. 11 - Diritti ed obblighi dei soci	
	I soci hanno diritto di frequentare i Centri dell'Istituto,	
	utilizzandone le strutture e il materiale messo a	
	disposizione.	

	I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali	
	obbligatori di cui all'articolo 15 del CTS (libro degli	
	associati, libro delle assemblee e libro del consiglio	
	direttivo e del collegio dei sindaci), dando un preavviso	
	all'organo competente della loro tenuta di almeno 30	
	(trenta) giorni con raccomandata A/R;	
	- la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario	
	orario di lavoro e con modalità tali da non recare intralcio	
	all'ordinato svolgimento dell'attività;	
	- il socio potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo	
	dei suddetti libri sociali obbligatori.	
	L'associazione al fine di verificare il rispetto delle	
	prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio	
	rappresentante che assista alle operazioni di consultazione	
	eseguite dall'associato.	
	I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto ed	
	il Regolamento, di rispettare le decisioni degli Organi	
	dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa	
	annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 12 - Categorie di soci	
	L'associazione è formata da due categorie di soci: ordinari	
	e sostenitori.	
	La categoria di appartenenza è determinata dall'entità della	
	quota versata, ma i soci avranno, nell'ambito	
	dell'associazione, uguali diritti e doveri; è espressamente	

	esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita	
	associativa, salvo quanto previsto nel successivo articolo	
	13.	
	Art. 13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso,	
	morosità protrattasi oltre i termini stabiliti dal	
	regolamento, esclusione per comportamento che contravvenga	
	gravemente ai fini statutari e, comunque, per gravi motivi;	
	essa verrà sancita con decisione del Consiglio Direttivo.	
	Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili;	
	gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che	
	comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione,	
	non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun	
	diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	Art.14 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'associazione:	
	a) l' Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) la Giunta di Presidenza;	
	d) il collegio dei sindaci revisori, laddove nominato.	
	Art. 15 - Amministrazione dell'Assemblea	
	L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo,	
	composto dai Direttori dei Centri e dal Presidente, e dalla	
	Giunta di Presidenza, eletta dal Consiglio Direttivo a norma	
	dell'articolo seguente.	

	Il Direttore può delegare il Vice-Direttore a rappresentarlo	
	per l'intera durata del mandato, od occasionalmente in caso	
	di necessità.	
	Art. 16 - Giunta di Presidenza	
	Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il	
	Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere e	
	altri due Consiglieri, che insieme costituiscono la Giunta	
	di Presidenza. La carica di segretario-tesoriere può essere	
	disgiunta e affidata a due diversi consiglieri di giunta.	
	La durata delle cariche della Giunta è triennale, e può	
	essere rinnovata per una sola volta consecutivamente.	
	E' data facoltà al Presidente eletto di rinunciare alla	
	carica di Direttore nel proprio Centro di appartenenza,	
	senza che questo pregiudichi la continuità del suo mandato e	
	il rinnovo dello stesso per altri tre anni.	
	Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno tre	
	volte l'anno, e inoltre quando ne sia fatta richiesta	
	motivata da almeno tre consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è	
	presente almeno la metà dei suoi membri.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se	
	prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	

	Delle adunanze del consiglio viene redatto verbale a cura	
	del segretario, firmato da questo e dal Presidente. I soci	
	hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio	
	Direttivo.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche	
	mediante il ricorso a mezzi di telecomunicazione purchè sia	
	consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere	
	tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in	
	particolare deve essere consentito a chi presiede la	
	riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione, identificando i membri del Consiglio Direttivo	
	favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere	
	consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di	
	richiedere che siano riportate nel verbale le proprie	
	dichiarazioni o il proprio dissenso.	
	Art. 18 - Poteri del Consiglio Direttivo	
	Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di	
	amministrazione dell'associazione e quelli che gli siano	
	specificamente delegati dall'Assemblea dei soci.	
	Esso verifica e approva l'operato della Giunta di	
	Presidenza; ha l'obbligo di dare esecuzione alle	
	deliberazioni dell'Assemblea e di redigere il Regolamento	

	previsto dall'art. 5 del presente Statuto; può procedere	
	alle modificazioni del Regolamento stesso, sottoponendole	
	alla ratifica dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo autorizza l'apertura dei Centri,	
	controlla e coordina l'attività degli stessi, e ne decide la	
	chiusura.	
	Esso delibera, altresì, sull'ammissione dei soci, promuove	
	ed esegue tutte le iniziative di cui all'oggetto sociale,	
	compie tutto quanto rientri direttamente o indirettamente	
	nell'oggetto e negli scopi sociali, può costituire, al suo	
	interno e/o con membri esterni, commissioni a cui affidare	
	compiti e funzioni specifiche.	
	Art. 19 - Poteri della Giunta di Presidenza	
	Alla Giunta di Presidenza spettano i poteri di ordinaria	
	amministrazione e quelli che di volta in volta le siano	
	delegati dal Consiglio Direttivo.	
	Essa si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità,	
	e comunque almeno tre volte l'anno.	
	Le sue deliberazioni sono valide se prese con il voto	
	favorevole della maggioranza dei suoi componenti: in caso di	
	parità, prevale il voto del Presidente.	
	Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni	
	della Giunta di Presidenza che, firmato da questi e dal	
	Presidente, è immediatamente inviato in copia a tutti i	
	componenti del Consiglio Direttivo.	

	La Giunta di Presidenza procede alla nomina dei dipendenti e	
	impiegati dell'associazione, ne determina la retribuzione	
	nel rispetto della normativa in materia e decide sulla	
	risoluzione del rapporto di lavoro e su ogni altro	
	provvedimento relativo al rapporto stesso. Essa può altresì	
	conferire ogni utile mandato a professionisti esterni per	
	l'assistenza tecnica dell'associazione.	
	Le riunioni della Giunta di Presidenza possono svolgersi	
	anche mediante il ricorso a mezzi di telecomunicazione	
	purchè sia consentito a chi presiede la riunione di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione,	
	identificando i membri favorevoli, astenuti e dissenzienti;	
	deve inoltre essere consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano	
	riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio	
	dissenso.	
	Art. 20 - Presidente del Consiglio Direttivo	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta	
	l'associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio e ha	
	la firma sociale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente le	
	attribuzioni del medesimo e la firma sociale spettano al	

	vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di	
	quest'ultimo, le attribuzioni e la firma spettano	
	congiuntamente a due consiglieri di giunta.	
	Art. 21 - Convocazione della Assemblea ordinaria	
	I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo	
	almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, mediante	
	comunicazione scritta diretta o inviata a mezzo posta	
	elettronica ordinaria ai Centri ed a ciascun socio avente	
	diritto al voto, almeno un mese prima della data fissata per	
	la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del	
	giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la prima e per la	
	seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	L'ordine del giorno delle assemblee viene fissato dal	
	Consiglio Direttivo, il quale dovrà, nel fissarlo, prendere	
	in considerazione quegli argomenti la cui discussione fosse	
	eventualmente richiesta dai soci; tali richieste dovranno	
	pervenire al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della	
	riunione con la quale il consiglio stesso delibera la	
	convocazione dell'Assemblea, a tale effetto il consiglio	
	tempestivamente comunicherà ai Centri la data e le materie	
	oggetto del suo ordine del giorno.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta	
	richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo	
	dei soci aventi diritto al voto.	

	Art. 22 - Competenze della Assemblea Ordinaria	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera	
	in via ordinaria:	
	a) approva il bilancio ed preventivi annuali predisposti dal	
	Consiglio Direttivo;	
	b) sugli indirizzi e sulle direttive generali	
	dell'associazione;	
	c) sulla nomina dei componenti del collegio dei revisori;	
	d) sull'approvazione della relazione morale e finanziaria	
	presentata dal Consiglio Direttivo;	
	e) sugli acquisti e alienazioni dei beni immobili e sulla	
	accettazione di donazioni di immobili;	
	f) sulle materie di cui agli artt. 5 e 7 e sugli altri	
	argomenti ad essa demandati dal regolamento e dal presente	
	statuto o comunque posti all'ordine del giorno;	
	g) nomina e revoca il consiglio direttivo;	
	h) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali	
	e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.	
	Art. 23 - Partecipazione alle riunioni dell'Assemblea	
	e Deleghe	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in	
	regola con il pagamento della quota annuale di associazione.	
	I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante	
	delega conferita per iscritto secondo le modalità definite	
	dall'art. 30 del Regolamento. Ogni socio dispone di un voto.	

	E' possibile l'intervento di soci in Assemblea, tanto	
	ordinaria quanto straordinaria, mediante mezzi di	
	telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli	
	accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che	
	devono risultare dal verbale; in particolare deve essere	
	consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, constatare le modalità e	
	proclamare i risultati della votazione, identificando i soci	
	favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere	
	consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di	
	fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da	
	riassumere, a loro richiesta, nel verbale.	
	Art. 24 - Verbale della Assemblea	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo e, in caso di suo impedimento, dal Vicesidente;	
	di esse viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal	
	segretario, che viene inserito in apposito registro e resta	
	a disposizione dei soci, i quali hanno diritto di prenderne	
	visione in qualsiasi momento.	
	Per le assemblee che deliberano la modificazione dello	
	statuto e lo scioglimento dell'associazione il verbale viene	
	redatto da un notaio.	
	I verbali delle assemblee saranno inviati a tutti i Centri,	

	perché i soci possano prenderne visione.	
	Art. 25 - Delibere della Assemblea Ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei	
	soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci presenti. A parità di voti, è prevalente il	
	voto del Presidente dell'Assemblea.	
	In sede di elezione del Collegio dei Sindaci Revisori	
	resteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il	
	maggior numero di voti validi.	
	Art. 26 - Approvazione del Bilancio e Delibera relativa	
	alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo	
	Nelle votazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci o la	
	responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo questi	
	debbono astenersi dal voto.	
	Art. 27 - Convocazione della Assemblea Straordinaria	
	L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le	
	medesime modalità stabilite nell'art. 21, per deliberazione	
	del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti	
	lo stesso o su richiesta scritta e motivata presentata da	
	almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 28 - Competenza della Assemblea Straordinaria	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche	

	dello statuto sociale, sullo scioglimento dell'associazione,	
	sulla nomina di uno o più liquidatori, sui poteri da	
	conferire ai medesimi, nonché su tutte le materie che non	
	siano attribuite alla specifica competenza dell'Assemblea	
	ordinaria o del Consiglio Direttivo.	
	Art. 29 - Delibere della Assemblea Straordinaria	
	L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di	
	almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	tuttavia l'Assemblea straordinaria che deliberi lo	
	scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio sociale, dovrà riportare il voto favorevole di	
	almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 30 - Collegio dei Sindaci Revisori	
	Il collegio dei sindaci revisori è composto da un Presidente	
	e da due membri effettivi, anche non soci, eletti dalla	
	Assemblea; dura in carica per tre esercizi e i suoi membri	
	sono rieleggibili. E' possibile l'intervento di sindaci alle	
	riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione, a	
	tutte quelle condizioni e modalità previste per le riunioni	
	mediante mezzi di telecomunicazione degli organi collegiali	
	di cui al presente atto.	
	Art. 31 - Poteri del Collegio dei Sindaci	
	Il collegio dei sindaci revisori esercita il controllo sulla	
	regolarità della condotta amministrativa e sulla regolarità	
	dei bilanci annuali e di ciò riferisce all'Assemblea.	

	I sindaci possono in qualsiasi momento verificare lo stato	
	di cassa, i registri, la contabilità, gli inventari, e in	
	generale tutti gli atti amministrativi dell'associazione.	
	Art. 32 - Scioglimento	
	In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea	
	straordinaria provvederà alla nomina di uno o più	
	liquidatori, determinandone i relativi poteri.	
	Ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo Settore, il	
	patrimonio dell’Associazione residuo allo scioglimento per	
	qualunque causa dovrà essere devoluto, previo parere	
	dell’Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 Codice del Terzo	
	Settore, ad altre associazioni di promozione sociale con	
	finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, con la	
	precisazione che la biblioteca dell'Istituto di Psicosintesi	
	e ogni altra sua dotazione culturale - copie di	
	pubblicazioni, documenti scientifici e “l'Archivio	
	Assagioli” ed altro - siano catalogati e custoditi a parte,	
	e messi a disposizione degli studiosi.	
	Art. 33 - Rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	richiamo al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 ed al Codice	
	Civile.	
	F.to: Annalisa Gemma Gasperi	
	F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)	

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto

digitale a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge

16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Avv. Marta Renieri, notaio in

Firenze, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di

Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente

file della mia firma digitale (dotata del certificato

rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato

Certification Authority), che la presente copia, composta di

numero cinquantadue pagine e redatta su supporto digitale, è

conforme al documento originale, redatto su supporto

analogico, conservato nei miei atti e firmato a norma di

legge.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il

1 ottobre 2020 al numero 33554 serie 1T.

Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, cinque ottobre

duemilaventi.

File firmato digitalmente dal Notaio Marta Renieri